

REPORT MENSILE GENNAIO 2024

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2023)	pag.8
CIG Ordinaria (Dicembre 2023)	pag.12
CIG Straordinaria (Dicembre 2023)	pag.13
CIG in Deroga (Dicembre 2023)	pag.14
Fondi di solidarietà (Dicembre 2023)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Novembre 2023)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Agosto 2023).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafa, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2023**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %	
	Industria	Edilizia				Totale CIGO
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378	-79%
2023	208.173.478	21.324.048	229.497.526	192.844.850	422.342.376	-29%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2022




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	dicembre 22	gennaio 23	febbraio 23	marzo 23	aprile 23	maggio 23	giugno 23	luglio 23	agosto 23	settembre 23	ottobre 23	novembre 23	dicembre 23
CIG Ordinaria	20.145.798	16.710.920	17.184.509	20.971.286	14.444.058	18.330.495	18.476.809	18.515.912	13.597.777	19.022.425	25.998.886	25.502.746	20.741.703
CIG Straordinaria	23.434.610	23.536.684	22.403.074	20.683.606	8.803.795	14.089.775	10.280.941	9.294.448	8.974.007	17.954.101	21.570.071	12.915.148	7.414.798
<i>di cui Solidarietà</i>	3.851.541	8.513.976	9.578.582	12.137.480	4.651.657	5.919.897	4.720.582	2.829.615	3.752.838	5.644.634	16.102.412	5.253.412	2.519.302
CIG in Deroga	35.008	22.494	92.351	382.834	123.626	434.185	260	19.213	480	245.763	183.770	51.401	110.013
Fondi di solidarietà	2.594.793	1.795.407	1.473.466	1.373.146	1.167.487	1.699.306	653.175	777.096	659.618	568.681	1.614.616	606.365	869.649
TOTALE	46.210.209	42.065.505	41.153.400	43.410.872	24.538.966	34.553.761	29.411.185	28.606.669	23.231.882	37.790.970	49.367.343	39.075.660	29.136.163

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	dicembre 22 / dicembre 21	gennaio 23 / gennaio 22	febbraio 23 / febbraio 22	marzo 23 / marzo 22	aprile 23 / aprile 22	maggio 23 / maggio 22	giugno 23 / giugno 22	luglio 23 / luglio 22	agosto 23 / agosto 22	settembre 23 / settembre 22	ottobre 23 / ottobre 22	novembre 23 / novembre 22	dicembre 23 / dicembre 22
CIG Ordinaria	-46,0%	-35,8%	-6,7%	-5,8%	-27,3%	-17,1%	15,6%	16,0%	21,5%	20,5%	5,1%	0,3%	3,0%
CIG Straordinaria	28,9%	46,4%	-8,1%	-15,8%	-36,1%	-1,4%	-52,0%	-34,5%	-2,4%	18,1%	60,9%	4,5%	-68,4%
<i>di cui Solidarietà</i>	-50,9%	18,6%	-18,4%	22,9%	13,1%	5,6%	-52,4%	-36,9%	-14,6%	-19,7%	204,9%	-32,1%	-34,6%
CIG in Deroga	-99,8%	-99,9%	-97,5%	-80,5%	-75,1%	-48,1%	-99,9%	-88,8%	-99,8%	50,2%	147,4%	24,9%	214,3%
Fondi di solidarietà	-93,8%	-91,9%	-91,6%	-81,1%	-89,9%	-90,3%	-94,6%	-92,1%	-94,5%	-87,3%	-72,4%	-81,4%	-66,5%
TOTALE	-61,7%	-50,2%	-35,7%	-22,5%	-46,3%	-36,9%	-40,9%	-28,7%	-28,9%	6,1%	12,0%	-4,9%	-36,9%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	dicembre 22 / novembre 22	gennaio 23 / dicembre 22	febbraio 23 / gennaio 23	marzo 23 / febbraio 23	aprile 23 / marzo 23	maggio 23 / aprile 23	giugno 23 / maggio 23	luglio 23 / giugno 23	agosto 23 / luglio 23	settembre 23 / agosto 23	ottobre 23 / settembre 23	novembre 23 / ottobre 23	dicembre 23 / novembre 23
CIG Ordinaria	-20,8%	-17,1%	2,8%	22,0%	-31,1%	26,9%	0,8%	0,2%	-26,6%	39,9%	36,7%	-1,9%	-18,7%
CIG Straordinaria	89,7%	0,4%	-4,8%	-7,7%	-57,4%	60,0%	-27,0%	-9,6%	-3,4%	100,1%	20,1%	-40,1%	-42,6%
<i>di cui Solidarietà</i>	-50,2%	121,1%	12,5%	26,7%	-61,7%	27,3%	-20,3%	-40,1%	32,6%	50,4%	185,3%	-67,4%	-52,0%
CIG in Deroga	-14,9%	-35,7%	310,6%	314,5%	-67,7%	251,2%	-99,9%	7289,6%	-97,5%	51100,6%	-25,2%	-72,0%	114,0%
Fondi di solidarietà	-20,3%	-30,8%	-17,9%	-6,8%	-15,0%	45,6%	-61,6%	19,0%	-15,1%	-13,8%	183,9%	-62,4%	43,4%
TOTALE	12,49%	-9,0%	-2,2%	5,5%	-43,5%	40,8%	-14,9%	-2,7%	-18,8%	62,7%	30,6%	-20,8%	-25,4%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	DICEMBRE		dic 2023 / dic 2022	Valori cumulati GENNAIO-DICEMBRE		gen-dic 2023 / gen-dic 2022
	2022	2023	Variazione %	2022	2023	Variazione %
CIG Ordinaria	20.145.798	20.741.703	2,96%	237.935.223	229.497.526	-3,55%
Industria	18.501.904	19.304.420	4,34%	220.023.523	208.173.478	-5,39%
Edilizia	1.643.894	1.437.283	-12,57%	17.911.700	21.324.048	19,05%
CIG Straordinaria	23.434.610	7.414.798	-68,36%	202.280.193	177.920.448	-12,04%
Industria	21.690.113	6.826.088	-68,53%	161.553.779	152.730.872	-5,46%
Edilizia	302.772	41.432	-86,32%	2.760.293	1.173.475	-57,49%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	1.441.725	496.586	-65,56%	37.736.680	23.834.701	-36,84%
Rami vari	-	50.692	-	229.441	181.400	-20,94%
CIG in Deroga	35.008	110.013	214,25%	28.183.676	1.666.390	-94,09%
Industria	1.126	-	-	1.743.824	311.655	-82,13%
Edilizia	-	-	-	2.000	-	-
Artigianato	480	-	-	61.857	3.040	-95,09%
Commercio	33.370	110.013	229,68%	26.169.240	1.348.090	-94,85%
Rami vari	32	-	-	206.755	3.605	-98,26%
TOTALE	43.615.416	28.266.514	-35,19%	468.399.092	409.084.364	-12,66%
Industria	40.193.143	26.130.508	-34,99%	383.321.126	361.216.005	-5,77%
Edilizia	1.946.666	1.478.715	-24,04%	20.673.993	22.497.523	8,82%
Artigianato	480	-	-	61.857	3.040	-95,09%
Commercio	1.475.095	606.599	-58,88%	63.905.920	25.182.791	-60,59%
Rami vari	32	50.692	158312,50%	436.196	185.005	-57,59%
Fondi di solidarietà	2.594.793	869.649	-66,48%	126.106.286	13.258.012	-89,49%
Industria	187.025	40.561	-78,31%	7.443.435	919.897	-87,64%
Edilizia	-	-	-	14.586	-	-
Artigianato	-	-	-	1.800	-	-
Commercio	2.358.739	823.934	-65,07%	110.090.662	11.343.426	-89,70%
Credito	449	5.154	1047,88%	499.868	42.865	-91,42%
Ex enti pubblici	48.580	-	-	8.055.788	951.824	-88,18%
Rami vari	-	-	-	147	-	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a dicembre 2023 sono state 20,7 milioni. Nel precedente mese di novembre erano state autorizzate 25,5 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -18,7%. A dicembre 2022 le ore autorizzate erano state 20,1 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	DICEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-DICEMBRE		gen-dic 2023 / gen-dic 2022
	2022	2023	Variazione %	2022	2023	
PIEMONTE	2.430.731	1.228.426	-49,46%	26.190.983	20.483.307	-21,79%
VALLE D'AOSTA	40.989	22.035	-46,24%	211.844	615.398	190,50%
LOMBARDIA	3.940.843	4.113.072	4,37%	48.220.710	56.143.446	16,43%
TRENTINO A. A.	220.648	206.319	-6,49%	2.831.991	2.888.543	2,00%
VENETO	2.522.273	2.947.893	16,87%	28.896.862	42.808.161	48,14%
FRIULI V.G.	888.660	1.272.089	43,15%	8.626.560	9.807.924	13,69%
LIGURIA	132.383	195.359	47,57%	2.137.780	1.153.781	-46,03%
EMILIA ROMAGNA	2.661.851	3.370.679	26,63%	20.712.037	29.494.653	42,40%
TOSCANA	856.636	2.099.425	145,08%	9.329.414	13.239.348	41,91%
UMBRIA	413.509	182.060	-55,97%	4.520.259	4.064.107	-10,09%
MARCHE	864.763	2.122.112	145,40%	10.670.319	12.883.134	20,74%
LAZIO	683.098	806.360	18,04%	13.434.383	6.499.447	-51,62%
ABRUZZO	201.414	159.512	-20,80%	7.717.501	2.919.505	-62,17%
MOLISE	275.100	28.472	-89,65%	3.445.318	1.204.918	-65,03%
CAMPANIA	2.779.852	1.081.393	-61,10%	23.044.112	10.820.987	-53,04%
PUGLIA	778.329	526.473	-32,36%	16.289.453	7.669.712	-52,92%
BASILICATA	128.834	118.993	-7,64%	5.533.590	2.315.099	-58,16%
CALABRIA	80.276	61.365	-23,56%	1.146.439	733.139	-36,05%
SICILIA	173.997	131.641	-24,34%	3.375.483	2.546.692	-24,55%
SARDEGNA	71.612	68.025	-5,01%	1.600.185	1.206.225	-24,62%
ITALIA	20.145.798	20.741.703	2,96%	237.935.223	229.497.526	-3,55%
<i>Nord Ovest</i>	<i>6.544.946</i>	<i>5.558.892</i>	<i>-15,07%</i>	<i>76.761.317</i>	<i>78.395.932</i>	<i>2,13%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>6.293.432</i>	<i>7.796.980</i>	<i>23,89%</i>	<i>61.067.450</i>	<i>84.999.281</i>	<i>39,19%</i>
<i>Centro</i>	<i>2.818.006</i>	<i>5.209.957</i>	<i>84,88%</i>	<i>37.954.375</i>	<i>36.686.036</i>	<i>-3,34%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>4.489.414</i>	<i>2.175.874</i>	<i>-51,53%</i>	<i>62.152.081</i>	<i>29.416.277</i>	<i>-52,67%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a dicembre 2023 è stato pari a 7,4 milioni, di cui 2,5 per solidarietà, con un decremento del -68,4% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (23,4 milioni di ore). Nel mese di dicembre 2023, rispetto al mese precedente (12,9 milioni di ore), si registra una variazione congiunturale pari al -42,6%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	DICEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-DICEMBRE		
	2022	2023	dic 2023 / dic 2022	2022	2023	gen-dic 2023 / gen-dic 2022
PIEMONTE	962.678	628.135	-34,75%	14.047.292	10.419.427	-25,83%
VALLE D'AOSTA	1.856.696	-	-	1.872.758	26.444	-98,59%
LOMBARDIA	796.448	1.323.940	66,23%	29.884.246	22.160.632	-25,85%
TRENTINO A. A.	3.348	27.417	718,91%	738.244	260.499	-64,71%
VENETO	176.611	81.302	-53,97%	10.263.013	8.121.660	-20,86%
FRIULI V.G.	12.145	12.240	0,78%	2.968.129	4.996.147	68,33%
LIGURIA	100.417	2.126	-97,88%	5.279.979	4.350.692	-17,60%
EMILIA ROMAGNA	365.137	210.235	-42,42%	9.128.647	9.609.352	5,27%
TOSCANA	92.375	43.216	-53,22%	7.959.654	10.728.990	34,79%
UMBRIA	104.000	341	-99,67%	1.166.482	918.502	-21,26%
MARCHE	178.963	149.347	-16,55%	4.487.169	3.129.116	-30,27%
LAZIO	15.338.280	1.573.143	-89,74%	48.954.335	27.811.800	-43,19%
ABRUZZO	205.865	159.837	-22,36%	5.803.913	5.259.007	-9,39%
MOLISE	1.393.920	87.212	-93,74%	2.269.025	1.303.285	-42,56%
CAMPANIA	714.867	1.361.882	90,51%	16.795.529	16.589.454	-1,23%
PUGLIA	152.332	88.104	-42,16%	18.091.623	15.926.876	-11,97%
BASILICATA	432.640	184.581	-57,34%	10.153.289	23.452.770	130,99%
CALABRIA	17.916	31.651	76,66%	2.803.431	4.194.255	49,61%
SICILIA	502.792	1.423.546	183,13%	8.170.732	6.158.353	-24,63%
SARDEGNA	27.180	26.543	-2,34%	1.442.703	2.503.187	73,51%
ITALIA	23.434.610	7.414.798	-68,36%	202.280.193	177.920.448	-12,04%
<i>Nord Ovest</i>	<i>3.716.239</i>	<i>1.954.201</i>	<i>-47,41%</i>	<i>51.084.275</i>	<i>36.957.195</i>	<i>-27,65%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>557.241</i>	<i>331.194</i>	<i>-40,57%</i>	<i>23.098.033</i>	<i>22.987.658</i>	<i>-0,48%</i>
<i>Centro</i>	<i>15.713.618</i>	<i>1.766.047</i>	<i>-88,76%</i>	<i>62.567.640</i>	<i>42.588.408</i>	<i>-31,93%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>3.447.512</i>	<i>3.363.356</i>	<i>-2,44%</i>	<i>65.530.245</i>	<i>75.387.187</i>	<i>15,04%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 0,110 milioni di ore autorizzate a dicembre 2023. La variazione congiunturale registra, nel mese di dicembre 2023 rispetto al mese precedente, un incremento pari al +114,0%. A dicembre 2022 le ore autorizzate in deroga erano state 0,035 milioni con una variazione tendenziale del +214,3%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	DICEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-DICEMBRE		gen-dic 2023 / gen-dic 2022
	2022	2023	dic 2023 / dic 2022	2022	2023	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	533	-	-	1.848.027	233.263	-87,38%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	23.604		-
LOMBARDIA	806	64.309	7878,78%	5.160.094	88.319	-98,29%
TRENTINO A. A.	-	-	-	15.437		-
VENETO	160	-	-	1.463.591	866	-99,94%
FRIULI V.G.	-	-	-	166.508	1.176	-99,29%
LIGURIA	-	-	-	444.333	243.028	-45,30%
EMILIA ROMAGNA	560	1.466	161,79%	1.125.489	3.156	-99,72%
TOSCANA	432	-	-	1.512.304		-
UMBRIA	-	-	-	163.756		-
MARCHE	-	-	-	330.779	1.836	-99,44%
LAZIO	5.459	44.238	710,37%	6.931.969	159.363	-97,70%
ABRUZZO	-	-	-	306.888		-
MOLISE	-	-	-	95.678	209	-99,78%
CAMPANIA	3.234	-	-	3.695.066	67.101	-98,18%
PUGLIA	-	-	-	1.809.348	73.606	-95,93%
BASILICATA	-	-	-	164.513		-
CALABRIA	23.680	-	-	629.006	121.030	-80,76%
SICILIA	144	-	-	2.099.819	672.829	-67,96%
SARDEGNA	-	-	-	197.467	608	-99,69%
ITALIA	35.008	110.013	214,25%	28.183.676	1.666.390	-94,09%
<i>Nord Ovest</i>	<i>1.339</i>	<i>64.309</i>	<i>4702,76%</i>	<i>7.476.058</i>	<i>564.610</i>	<i>-92,45%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>720</i>	<i>1.466</i>	<i>103,61%</i>	<i>2.771.025</i>	<i>5.198</i>	<i>-99,81%</i>
<i>Centro</i>	<i>5.891</i>	<i>44.238</i>	<i>650,94%</i>	<i>8.938.808</i>	<i>161.199</i>	<i>-98,20%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>27.058</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8.997.785</i>	<i>935.383</i>	<i>-89,60%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a dicembre 2023 nei fondi di solidarietà è pari a 0,8 milioni e registra un aumento, rispetto al mese precedente, del +43,4%. Nel mese di dicembre 2022 le ore autorizzate erano 2,6 milioni con una variazione tendenziale del -66,5%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	DICEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-DICEMBRE		
	2022	2023	dic 2023 / dic 2022	2022	2023	gen-dic 2023 / gen-dic 2022
PIEMONTE	213.986	70.121	-67,23%	8.290.577	1.420.481	-82,87%
VALLE D'AOSTA		3.267	-	147.365	18.405	-87,51%
LOMBARDIA	427.644	185.632	-56,59%	19.796.950	2.244.083	-88,66%
TRENTINO A. A.	11.217	8.033	-28,39%	869.078	58.075	-93,32%
VENETO	132.266	60.229	-54,46%	12.419.562	1.054.154	-91,51%
FRIULI V.G.	101.448	21.568	-78,74%	1.410.942	227.019	-83,91%
LIGURIA	160.406	576	-99,64%	4.062.131	441.309	-89,14%
EMILIA ROMAGNA	292.981	256.123	-12,58%	10.524.185	1.003.072	-90,47%
TOSCANA	99.659	53.298	-46,52%	7.475.464	509.090	-93,19%
UMBRIA	17.632	2.418	-86,29%	1.474.883	242.553	-83,55%
MARCHE	41.842	67.651	61,68%	2.265.184	400.092	-82,34%
LAZIO	601.511	44.227	-92,65%	32.762.685	2.808.894	-91,43%
ABRUZZO	54.068	19.206	-64,48%	2.107.710	202.209	-90,41%
MOLISE	6.260	246	-96,07%	242.977	29.211	-87,98%
CAMPANIA	147.608	18.123	-87,72%	6.001.225	466.101	-92,23%
PUGLIA	73.321	27.907	-61,94%	7.117.657	1.331.020	-81,30%
BASILICATA	4.164	2.013	-51,66%	771.204	38.566	-95,00%
CALABRIA	36.487		-	1.826.981	115.345	-93,69%
SICILIA	99.827	24.907	-75,05%	5.182.108	529.367	-89,78%
SARDEGNA	72.466	4.104	-94,34%	1.357.418	118.966	-91,24%
ITALIA	2.594.793	869.649	-66,48%	126.106.286	13.258.012	-89,49%
<i>Nord Ovest</i>	<i>802.036</i>	<i>259.596</i>	<i>-67,63%</i>	<i>32.297.023</i>	<i>4.124.278</i>	<i>-87,23%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>537.912</i>	<i>345.953</i>	<i>-35,69%</i>	<i>25.223.767</i>	<i>2.342.320</i>	<i>-90,71%</i>
<i>Centro</i>	<i>760.644</i>	<i>167.594</i>	<i>-77,97%</i>	<i>43.978.216</i>	<i>3.960.629</i>	<i>-90,99%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>494.201</i>	<i>96.506</i>	<i>-80,47%</i>	<i>24.607.280</i>	<i>2.830.785</i>	<i>-88,50%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2021 2022 e 2023 (gennaio-ottobre) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2021					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino ad ottobre 2023 (b)	272.242.173	72.535.117	352.753.588	423.722.137	1.121.253.015
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	29,21%	38,81%	52,53%	41,12%	39,74%
Anno 2022					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino ad ottobre 2023 (b)	63.943.143	68.469.115	14.806.974	40.564.074	187.783.305
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	26,87%	33,85%	52,54%	32,17%	31,59%
Anno 2023 (gennaio-ottobre)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2023 (gennaio-ottobre) (a)	183.253.077	157.590.502	1.504.976	11.781.998	354.130.553
di cui ore utilizzate fino ad ottobre 2023 (b)	45.689.318	40.354.158	476.174	2.810.914	89.330.564
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)	24,93%	25,61%	31,64%	23,86%	25,23%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Ottobre degli anni 2021, 2022 e 2023 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Ottobre 2021					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Ottobre 2021 (a)	869.512.325	136.384.123	636.158.053	967.272.696	2.609.327.197
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	255.621.774	38.177.823	334.674.966	403.985.472	1.032.460.035
Tiraggio Ottobre 2021 (b)/(a)	29,40%	27,99%	52,61%	41,77%	39,57%
Gennaio-Ottobre 2022					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Ottobre 2022 (a)	192.363.126	166.489.807	28.107.515	120.254.301	507.214.749
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	52.279.630	37.296.845	14.710.692	38.771.487	143.058.653
Tiraggio Ottobre 2022 (b)/(a)	27,18%	22,40%	52,34%	32,24%	28,20%
Gennaio-Ottobre 2023					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Ottobre 2023 (a)	183.253.077	157.590.502	1.504.976	11.781.998	354.130.553
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	45.689.318	40.354.158	476.174	2.810.914	89.330.564
Tiraggio Ottobre 2023 (b)/(a)	24,93%	25,61%	31,64%	23,86%	25,23%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpl includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpl (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8^ mese anziché dal 6^).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2021 - novembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2024)

ANNO	Numero domande mensili												Totale gennaio- novembre	Totale annuo
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
ANNO 2021														
NASpI	141.325	90.980	86.338	82.897	68.104	168.985	309.773	97.270	208.980	265.013	210.149	121.303	1.729.814	1.851.117
DisColl	2.994	1.651	1.607	2.077	1.447	2.596	4.070	2.643	1.705	1.889	1.667	1.550	24.346	25.896
Totale	144.319	92.631	87.945	84.974	69.551	171.581	313.843	99.913	210.685	266.902	211.816	122.853	1.754.160	1.877.013
ANNO 2022														
NASpI	171.212	113.481	115.942	116.914	105.076	199.068	334.687	116.956	232.583	302.695	243.022	133.434	2.051.636	2.185.070
DisColl	2.614	2.501	1.436	1.844	2.021	3.182	4.837	3.408	1.630	1.888	2.435	1.637	27.796	29.433
Totale	173.826	115.982	117.378	118.758	107.097	202.250	339.524	120.364	234.213	304.583	245.457	135.071	2.079.432	2.214.503
ANNO 2023														
NASpI	189.480	110.692	112.269	111.689	101.948	159.424	341.673	111.049	215.625	311.190	251.471		2.016.510	2.016.510
DisColl	2.851	2.761	2.566	1.384	1.486	3.240	5.076	3.227	1.625	1.977	2.080		28.273	28.273
Totale	192.331	113.453	114.835	113.073	103.434	162.664	346.749	114.276	217.250	313.167	253.551		2.044.783	2.044.783
Variazione % 2022/2021														
NASpI	21,1%	24,7%	34,3%	41,0%	54,3%	17,8%	8,0%	20,2%	11,3%	14,2%	15,6%	10,0%	18,6%	18,0%
DisColl	-12,7%	51,5%	-10,6%	-11,2%	39,7%	22,6%	18,8%	28,9%	-4,4%	-0,1%	46,1%	5,6%	14,2%	13,7%
Totale	20,4%	25,2%	33,5%	39,8%	54,0%	17,9%	8,2%	20,5%	11,2%	14,1%	15,9%	9,9%	18,5%	18,0%
Variazione % 2023/2022														
NASpI	10,7%	-2,5%	-3,2%	-4,5%	-3,0%	-19,9%	2,1%	-5,1%	-7,3%	2,8%	3,5%		-1,7%	-7,7%
DisColl	9,1%	10,4%	78,7%	-24,9%	-26,5%	1,8%	4,9%	-5,3%	-0,3%	4,7%	-14,6%		1,7%	-3,9%
Totale	10,6%	-2,2%	-2,2%	-4,8%	-3,4%	-19,6%	2,1%	-5,1%	-7,2%	2,8%	3,3%		-1,7%	-7,7%

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2021 - novembre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2024)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2021	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022	Domande presentate da gennaio a novembre 2023
PIEMONTE	107.088	125.440	116.043
VALLE D'AOSTA	5.824	7.298	6.249
LIGURIA	49.862	57.753	54.567
LOMBARDIA	231.253	270.433	251.860
TRENTINO A.A.	52.765	67.617	63.774
VENETO	139.750	164.926	154.299
FRIULI V.G.	34.821	41.566	38.434
EMILIA ROMAGNA	146.032	166.515	156.903
TOSCANA	121.500	141.824	131.561
UMBRIA	23.432	27.853	24.787
MARCHE	53.610	62.727	57.203
LAZIO	154.873	183.829	167.335
ABRUZZO	48.534	57.844	51.426
MOLISE	9.629	11.510	10.792
CAMPANIA	198.599	234.515	215.514
PUGLIA	138.245	163.423	150.400
BASILICATA	19.673	22.622	19.573
CALABRIA	69.121	81.241	73.552
SICILIA	164.264	198.522	181.404
SARDEGNA	82.242	97.612	90.834
ITALIA	1.851.117	2.185.070	2.016.510
NORD OVEST	394.027	460.924	428.719
NORD EST	373.368	440.624	413.410
CENTRO	353.415	416.233	380.886
MEZZOGIORNO	730.307	867.289	793.495

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2022-2023)

Periodo gennaio 2021 - agosto 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2024)

ANNO	Numero beneficiari mensili*													Media gennaio-agosto	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
ANNO 2021																	551.151
Mobilità	4.779	4.457	4.302	4.207	4.114	3.976	3.910	3.861	3.792	3.703	3.629	3.592	4.201	4.027			
NASpI***	1.090.390	983.896	928.205	883.818	829.254	833.706	1.017.698	1.034.951	1.075.820	1.044.605	1.071.937	1.029.480	950.240	985.313			
DisColl	6.646	6.133	5.851	6.064	5.726	6.203	7.995	8.754	7.669	5.736	4.882	4.680	6.672	6.362			
ANNO 2022																555.578	
Mobilità	3.382	3.141	3.075	2.987	2.881	2.803	2.792	2.766	2.739	2.684	2.628	2.608	2.978	2.874			
NASpI***	1.034.554	949.756	921.309	905.215	881.092	921.805	1.136.352	1.159.477	1.212.814	1.218.660	1.275.415	1.234.330	988.695	1.070.898			
DisColl	5.221	5.803	5.761	6.015	6.474	7.418	9.963	11.596	10.725	8.905	8.888	8.831	7.281	7.967			
ANNO 2023																544.792	
Mobilità	2.598	2.408	2.335	2.272	2.203	2.135	2.076	2.014						2.255	2.255		
NASpI***	1.246.249	1.142.925	1.084.263	1.021.664	962.446	940.439	1.145.261	1.150.057						1.086.663	1.086.663		
DisColl	9.794	10.428	11.054	10.712	10.189	11.149	13.521	14.966						11.477	11.477		
Variazione % 2022/2021																	
Mobilità	-29,2%	-29,5%	-28,5%	-29,0%	-30,0%	-29,5%	-28,6%	-28,4%	-27,8%	-27,5%	-27,6%	-27,4%	-29,1%	-28,6%			
NASpI	-5,1%	-3,5%	-0,7%	2,4%	6,3%	10,6%	11,7%	12,0%	12,7%	16,7%	19,0%	19,9%	4,0%	8,7%			
DisColl	-21,4%	-5,4%	-1,5%	-0,8%	13,1%	19,6%	24,6%	32,5%	39,8%	55,2%	82,1%	88,7%	9,1%	25,2%			
Variazione % 2023/2022																	
Mobilità	-23,2%	-23,3%	-24,1%	-23,9%	-23,5%	-23,8%	-25,6%	-27,2%						-24,3%	-21,5%		
NASpI	20,5%	20,3%	17,7%	12,9%	9,2%	2,0%	0,8%	-0,8%						9,9%	1,5%		
DisColl	87,6%	79,7%	91,9%	78,1%	57,4%	50,3%	35,7%	29,1%						57,6%	44,1%		

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpi per regione di residenza*Gennaio - Agosto 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2024)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	30.813	27.658	26.419	25.472	23.727	22.386	27.808	27.994					54.283
BASILICATA	11.619	10.632	10.150	9.562	8.961	8.823	11.246	11.254					21.070
CALABRIA	36.983	33.371	31.360	30.177	28.331	29.372	40.234	39.975					70.660
CAMPANIA	129.101	118.708	109.983	98.458	91.496	94.177	126.622	125.850					228.904
EMILIA ROMAGNA	97.157	88.019	83.635	78.455	73.241	69.832	83.888	84.738					166.317
FRIULI V.G.	25.132	22.845	21.632	20.715	19.567	18.712	22.110	22.368					43.560
LAZIO	116.954	110.747	108.018	103.970	99.765	100.739	120.109	120.276					202.939
LIGURIA	37.229	34.048	31.549	26.748	24.529	22.674	26.171	25.856					57.921
LOMBARDIA	166.860	158.791	155.249	151.338	148.252	146.317	171.513	174.333					302.398
MARCHE	34.280	30.652	29.230	27.491	25.783	24.607	29.997	31.321					59.871
MOLISE	6.395	5.985	5.887	5.766	5.393	5.200	6.532	6.601					11.836
PIEMONTE	79.726	75.230	74.326	73.011	70.688	69.076	83.141	82.069					143.047
PUGLIA	84.857	76.967	72.415	67.422	62.177	60.077	73.140	73.400					146.836
SARDEGNA	53.610	46.485	40.993	36.543	31.953	28.181	33.765	33.391					83.177
SICILIA	104.467	92.921	86.284	79.124	73.651	78.630	104.785	104.744					190.286
TOSCANA	85.590	76.590	69.765	61.505	55.965	52.938	65.333	66.495					139.020
TRENTINO A.A.	27.743	25.586	25.889	30.039	28.281	22.268	17.757	17.504					56.277
UMBRIA	15.961	15.019	14.468	13.595	12.689	12.536	16.227	16.331					29.029
VALLE D'AOSTA	2.583	2.305	2.148	3.160	3.683	3.190	2.656	2.410					6.465
VENETO	99.189	90.366	84.863	79.113	74.314	70.704	82.227	83.147					168.595
Totale	1.246.249	1.142.925	1.084.263	1.021.664	962.446	940.439	1.145.261	1.150.057					2.182.491

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-agosto 2023